



BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 3.2

**“SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE, SVOLTE
DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO”**

ANNUALITÀ 2021

INDICE

1. Finalità e Risorse.....	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Dotazione finanziaria	4
2. Requisiti di ammissibilità.....	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari	4
2.2 Condizioni di accesso.....	5
2.2.1 Condizioni di accesso generali	5
2.2.2 Altre limitazioni.....	6
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto.....	7
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	7
3.1 Interventi finanziabili	7
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	8
3.2.1 Localizzazione degli interventi.....	8
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti	9
3.2.3 Ambiti e settori di intervento	9
3.2.4 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva	9
3.2.5 Valutazione ex ante del materiale promo-pubblicitario.....	9
3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	9
3.3 Massimali e minimali.....	10
3.4 Durata e termini di realizzazione degli interventi	10
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	10
3.4.2 Termine finale	10
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili	10
3.5.1 Normativa di riferimento	10
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	11
3.5.3 Investimenti materiali e immateriali	11
3.5.4 Interventi/spese non ammissibili.....	11
3.6 Intensità del sostegno	11
3.7 Cumulabilità.....	12
4. Modalità e termini di presentazione della domanda	12
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	12
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto	12
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	12
5. Valutazione e istruttoria della domanda	13
5.1 Criteri di selezione	13
5.2 Verifica dei criteri di selezione.....	15
5.3 Formazione della graduatoria.....	15
5.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	15
5.5 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	16
5.6 Istruttoria di ammissibilità	16
5.7 Correzione degli errori palesi.....	16
6. Realizzazione e modifica dell'intervento.....	16
6.1 Atto di assegnazione dei contributi	16
6.2 Impegni del beneficiario	17
6.3 Modifiche dei progetti.....	18
6.4 Modifica del richiedente/beneficiario	19
6.5 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019.....	19
7. Erogazione e rendicontazione	19
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	19
7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto	19

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	19
8. Verifiche, controlli e revoche	20
8.1 Verifica finale dei progetti.....	20
8.2 Rinuncia	20
8.3 Controlli e ispezioni	20
8.4 Sanzioni.....	20
9. Disposizioni finali	20
9.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016.....	20
9.2 Responsabile del procedimento	20
9.3 Disposizioni finali	20

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura 3.2, denominata "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, con il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2022", di cui alla D.G.R. n. 1122 del 28/10/2021 (di seguito "PSR"), con le Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 3.2, approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 1178 del 15/11/2021 e con le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento", approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24/11/2021 (di seguito "Disposizioni comuni").

Il presente bando è finalizzato a sostenere le associazioni di agricoltori che, all'interno del mercato dell'Unione europea, svolgono attività di informazione e promozione, contribuendo ad accrescere lo sviluppo sui mercati della conoscenza delle produzioni DOP e IGP, dei vini DOC, DOCG e IGT, del BIO e dell'Agriqualità, e delle rispettive discipline produttive riportate nel successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" del presente documento.

L'attività di informazione e di promozione dei prodotti di qualità favorisce una maggiore conoscenza delle loro specifiche caratteristiche, dei processi produttivi lungo l'intera filiera della qualità, del legame territoriale nel caso delle denominazioni di origine, dei vincoli e dei costi che i produttori devono sostenere, della complessa organizzazione realizzata per garantire ai consumatori il livello qualitativo richiesto dalla specifica normativa di riferimento.

Il miglioramento del posizionamento sui mercati comporta il miglioramento della competitività del settore agricolo, incrementando le opportunità di lavoro e innescando positive ricadute di sviluppo più ampie dei territori rurali interessati da tali di produzione di qualità, in quanto attrattivi di flussi turistici attenti al contesto delle produzioni di qualità.

Le attività di promozione e di informazione svolte per le produzioni di qualità hanno come finalità anche quella di rafforzare la partecipazione degli operatori alle filiere, sviluppando modalità di comunicazione unitarie rispetto al prodotto ed al marchio che lo contraddistingue, permettendo in tal modo la realizzazione di campagne che sarebbero poco accessibili a piccole o medie realtà imprenditoriali.

Lo sviluppo di attività di promozione e informazione dal livello regionale, passando dal nazionale fino al livello europeo, permetterà di incrementare la conoscenza dei segni della qualità ancora poco affermati tra i consumatori europei oltre che valorizzare le politiche di sviluppo rurale.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a **5.479.000 euro**, salvo ulteriori integrazioni.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare dell'aiuto le associazioni di produttori, iscritte alla Camere di commercio, che partecipano attivamente ad uno o più dei sistemi di qualità alimentare di cui al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento", la cui area di produzione ricade tutta o in parte in Toscana.

L'aiuto è riservato ai soggetti richiedenti che presentano istanza per le attività previste dai rispettivi regimi di qualità:

1. **consorzio di tutela**, riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della Legge n. 128/1998 come sostituito dall'articolo 14 della Legge 526/1999, rappresentativo di uno o più prodotti registrati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e ss.mm.ii.; nel caso in cui l'areale produttivo del rispettivo disciplinare di produzione interessi anche territori fuori dalla Toscana, l'aiuto è concesso solo nel caso in cui il beneficiario associ almeno 10 imprese della medesima denominazione con sede operativa in Toscana;
2. **consorzio di tutela**, riconosciuto ai sensi della Legge n.238 del 12/12/2016, rappresentativo di uno o più prodotti registrati, di vini tutelati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii;

3. ove non esistenti i soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2, **forme giuridiche stabili** costituite nel rispetto della normativa nazionale e che associano esclusivamente produttori, di un prodotto registrato ai sensi dei Regolamenti sopra indicati, che riuniscono la maggioranza degli operatori della stessa denominazione registrata; rientrano in questa fattispecie anche le associazioni di produttori che promuovono vini riferiti a specifiche sottozone di denominazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013; nel caso in cui l'areale produttivo del rispettivo disciplinare di produzione interessi anche territori fuori dalla Toscana, l'aiuto è concesso solo nel caso in cui il beneficiario associ almeno 10 imprese della medesima denominazione con sede operativa in Toscana;
4. **forme giuridiche stabili**, costituite nel rispetto della normativa nazionale, che associano esclusivamente produttori iscritti nell'Elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (L. 154/2016 art. 7 comma 4), con almeno 20 produttori;
5. **forme giuridiche stabili**, costituite nel rispetto della normativa nazionale, che associano esclusivamente produttori in possesso dei requisiti di cui al Regolamento approvato con DGR 1190/2020 e aventi sede operativa in Toscana; il numero minimo previsto è di almeno 10 imprese fornitrici e 1 concessionario del marchio Agriqualità;
6. **aggregazioni** di soggetti di cui ai punti precedenti 1, 2, 3, 4 e 5 in forme giuridiche stabili, costituite nel rispetto della normativa nazionale.

Nelle forme giuridiche stabili di cui ai punti precedenti non rientrano le ATI, le ATS, le Reti-contratto e le altre forme associative temporanee.

Nell'ambito di uno stesso bando, il beneficiario può partecipare a più progetti, afferenti a domande di sostegno presentate da altri soggetti, di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, esclusivamente per iniziative ed eventi diversi.

Per produttori si intendono:

- le aziende agricole che svolgono attività di produzione primaria e di prima trasformazione;
- imprese di trasformazione di prodotti primari (uva, olive, latte, ecc.)

Sono escluse le imprese che non trasformano direttamente prodotti primari e che svolgono solo attività commerciale di confezionamento.

2.2 Condizioni di accesso

2.2.1 Condizioni di accesso generali

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, e pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato

dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. n. 24/2014 e D.lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. n. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (articolo 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
4. nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis", ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del contributo.

I requisiti di cui ai punti 1, 2, e 3 devono essere posseduti e verificati anche prima del saldo degli aiuti; nel caso del requisito di cui al punto 1, in base alla legge regionale n.1/2019, la verifica deve essere fatta prima di ogni pagamento.

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

2.2.2 Altre limitazioni

1. Il sostegno alle domande di aiuto relative all'attività di informazione e promozione è concesso secondo le limitazioni di seguito riportate:

- a) il sostegno è concesso esclusivamente per le attività di informazione e promozione sul mercato interno dell'Unione europea;
- b) non sono ammissibili a finanziamento le attività promozionali riguardanti marchi commerciali (prodotti e marchi) nonché le attività e le azioni a favore di specifiche imprese;
- c) sono ammissibili le tipologie di azioni volte ad indurre i consumatori ad acquistare i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità di cui ai sistemi elencati al successivo paragrafo 3.2.3; inoltre, le azioni sovvenzionabili devono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: metodi specifici di produzione, qualità del prodotto, elevato grado di benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;
- d) le azioni ammissibili non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in funzione della sua particolare origine, ad eccezione dei prodotti agricoli ed alimentari che rientrano nei sistemi di qualità

istituiti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 (DOP e IGP) e dal Titolo II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (DOCG, DOC, IGT).

2. Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.
4. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda; il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. Questo principio non si applica agli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta e olio di oliva per i quali si applicano le norme sulla complementarità fra PSR e OCM di cui al successivo paragrafo "Complementarità fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva".

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono, come previsto al paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto" del documento "Disposizioni comuni":

1. nel caso di aiuti di stato, essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.
2. essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.lgs. 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre, ai sensi della Decisione di G.R. n. 4 del 25/10/2016 e ss.mm.ii., è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel precedente punto "Condizioni di accesso generali" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Sono ammessi investimenti finalizzati alla informazione e promozione esclusivamente riguardanti prodotti rientranti in un regime di qualità di cui al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" delle presenti disposizioni.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di intervento che per caratteristiche e finalità sono da considerarsi investimenti immateriali:

- A. Organizzazione e partecipazione a fiere di settore;
- B. Attività informativa e di comunicazione;
- C. Attività di comunicazione presso punti vendita al dettaglio (GDO, discount, ecc.);
- D. Attività di promozione a carattere pubblicitario attraverso i canali della comunicazione;
- E. Spese generali, elencate al paragrafo "Spese generali" delle Disposizioni comuni, ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti effettivamente realizzati di cui alle precedenti lettere A, B, C, e D. Nella suddetta percentuale sono inclusi gli studi di fattibilità inerenti esclusivamente alle ricerche e le analisi di mercato collegate all'investimento.

Per le tipologie di intervento sopra riportate, comprese da A a D, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. quota di iscrizione, affitto e allestimento di spazi espositivi;
2. progettazione e organizzazione di manifestazioni fieristiche, eventi promozionali (anche online), punti vendita;
3. compenso e rimborso spese per relatore e/o esperto del prodotto oggetto di promozione:
 - a) compenso (escluse spese di vitto e di alloggio), fino ad un massimo 500 euro al giorno a persona, per evento;
 - b) spese di vitto e di alloggio, fino ad un massimo di 250 euro al giorno a persona, per evento;
 - c) spese di viaggio con mezzo proprio: per la determinazione del rimborso si fa riferimento all'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013, comma 1 opzione c) somme forfettarie. La metodologia di riferimento è quella definita nel documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR" redatto da ISMEA nel maggio 2018; tale metodologia si basa sull'impiego di un valore medio unico del tariffario ACI, pari a 0,40 euro/chilometro, senza distinzione di tipologia di veicolo, che viene moltiplicato per la distanza chilometrica (A/R) calcolata tra la sede del relatore e/o esperto e quella di destinazione dell'evento;
 - d) spese di viaggio con mezzi pubblici: è riconosciuto il prezzo del biglietto in classe economica;

Importo massimo complessivo riconosciuto per le voci a) e b) a persona, per evento: 2.500 euro;

4. rimborso spese per incoming di giornalisti, buyer, a persona per evento:
 - a) vitto e alloggio fino ad un massimo di 250 euro complessivo al giorno;
 - b) spese viaggio con mezzo proprio: per la determinazione del rimborso si fa riferimento all'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013, comma 1 opzione c) somme forfettarie. La metodologia di riferimento è quella definita nel documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR" redatto da ISMEA nel maggio 2018; tale metodologia si basa sull'impiego di un valore medio unico del tariffario ACI, pari a 0,40 euro/chilometro, senza distinzione di tipologia di veicolo, che viene moltiplicato per la distanza chilometrica (A/R) calcolata tra la sede del relatore e/o esperto e quella di destinazione dell'evento;
 - c) spese di viaggio con mezzi pubblici: è riconosciuto il prezzo del biglietto in classe economica;

Importo massimo complessivo riconosciuto per tutte le voci precedenti a persona, per evento: 2.500 euro;

5. servizio di assistenza congressuale per fiere ed eventi promozionali;
6. noleggio attrezzature didattiche, informatiche e dimostrative;
7. costi di trasporto dei prodotti e dei materiali per fiere, eventi promozionali, anche – nel caso di eventi promozionali online – presso le sedi di buyer e/o giornalisti;
8. servizi di interpretariato e di traduzione testi;
9. progettazione e organizzazione di campagne promozionali ed informative, compresi i costi per ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni;
10. progettazione e realizzazione di materiale informativo e di comunicazione, su qualsiasi supporto (brochure, cartellonistica, affissioni, ecc.);
11. realizzazione di gadget e oggettistica;
12. progettazione e realizzazione di comunicati stampa e radiofonici, di video, di inserzioni sui social network (ad es. Facebook, Instagram, ecc.,) compreso acquisizione diritti fotografici;
13. acquisto di spazi promozionali su canali di comunicazione per pagine pubblicitarie su quotidiani e riviste specializzate di settore anche online, per spot radiofonici e televisivi, per inserzioni sui social network;
14. ricerca e selezione di buyer.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno, devono ricadere all'interno del territorio dell'Unione Europea.

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

L'acquisizione di permessi/autorizzazioni, ove necessari, per la realizzazione degli interventi previsti può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio degli interventi (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento, così come previsto al paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" delle Disposizioni comuni.

3.2.3 Ambiti e settori di intervento

L'aiuto è concesso esclusivamente alle attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità istituiti a norma delle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; l'elenco dei prodotti è consultabile all'indirizzo:
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3338>
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (Parte II, titolo II, capo I, sezione 2); l'elenco dei prodotti è consultabile all'indirizzo:
<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>
- Legge della Regione Toscana n. 25/1999 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole", marchio Agriqualità.

3.2.4 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva

Il soggetto in domanda deve dichiarare che non ha richiesto e che non richiederà, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi, come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione del PSR.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva avvengono se il soggetto non ha richiesto, per una stessa voce di spesa, un finanziamento a valere sulle relative OCM. Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva, che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente, sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.2.5 Valutazione ex ante del materiale promo-pubblicitario

La sottomisura prevede il finanziamento di attività di comunicazione da realizzare attraverso materiale divulgativo. Tale materiale divulgativo, di cui al precedente paragrafo "Interventi finanziabili", deve essere sottoposto ad una valutazione ex ante che consiste nella verifica della conformità del materiale informativo e promozionale agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2014/2020. In particolare, la conformità deve essere valutata con riferimento agli aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1.3.2 dei sopra citati orientamenti.

Il materiale promo-pubblicitario, oggetto di valutazione ex ante, deve essere autorizzato preventivamente dall'ufficio competente per l'istruttoria e pertanto, per la sua ammissibilità al finanziamento, deve essere presentato allo stesso ufficio almeno 10 giorni lavorativi prima del suo utilizzo.

Le disposizioni previste nel presente paragrafo si applicano anche nel caso di eventi promozionali online. L'applicazione delle suddette disposizioni, su quanto effettivamente realizzato, deve essere verificata prima del pagamento a saldo.

3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Il sostegno è concesso agli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";

- b) sono inclusi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili";
- c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- d) sono congrui e coerenti rispetto alle attività realizzate e alle tipologie di intervento indicate in domanda di aiuto;
- e) in caso di aggregazioni di cui al punto 6 del precedente paragrafo 2.1, gli interventi oggetto di finanziamento devono essere riferiti a tutti i regimi di qualità oggetto dell'aggregazione;
- f) le spese ammissibili a finanziamento devono essere calcolate al netto di eventuali entrate generate dal progetto nel corso della realizzazione degli interventi ammessi; tali entrate, al netto dei costi sostenuti, sono riferibili alla vendita al pubblico di biglietti di ingresso, di degustazioni di prodotti, di gadget oppure sono riferibili ad altri introiti comunque riconducibili al beneficiario, secondo quanto previsto dall'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.3 Massimali e minimali

1. L'importo minimo del contributo pubblico richiesto/concesso, per singola domanda di aiuto, è pari a **20.000 euro**.
2. La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scenda al di sotto del limite minimo di cui al precedente punto 1. Viene invece ammessa la domanda di pagamento il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto del suddetto importo minimo;
3. L'importo del contributo massimo concedibile per singola domanda d'aiuto è pari a **400.000 euro**.

3.4 Durata e termini di realizzazione degli interventi

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all'articolo 45.2 a) e b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dell'attività" la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere dimostrato secondo quanto indicato al paragrafo "Periodo di eleggibilità della spesa" delle Disposizioni comuni.

3.4.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, salvo modifica di tale termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

Il termine suddetto non può essere comunque superiore, compreso eventuali proroghe, a 24 mesi dalla data di emissione dell'Atto di assegnazione del contributo da parte del Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria (UCI) o suo delegato.

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni. Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni. Ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa deve essere preso come riferimento il metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali o dei servizi richiesti.

3.5.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" delle Disposizioni comuni.

3.5.4 Interventi/spese non ammissibili

Non sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

1. attività promozionali riferite a marchi commerciali e a specifiche imprese;
2. acquisto di materiale di consumo, anche "usa e getta", e di cancelleria;
3. vitto, alloggio e viaggio, ad eccezione di quanto previsto al punto 11 del paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili";
4. costi di *listing-fee* e di inserimento nella GDO, che non sono considerati attività promozionale, anche i costi fatturati da imprese della distribuzione organizzata nel settore alimentare;
5. spese relative al personale dipendente e ai componenti degli organi statutari del soggetto beneficiario;
6. spese relative all'acquisto (compreso il leasing) di attrezzature, anche informatiche, di programmi informatici e di beni strumentali durevoli, ad eccezione di quanto indicato al punto 9 del paragrafo "Interventi finanziabili";
7. spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla ordinaria commercializzazione del prodotto;
8. gadget, oggetti e materiale informativo sui quali non è possibile inserire i loghi grafici obbligatori;
9. spese per materiale pubblicitario non sottoposto a valutazione ex ante, ai sensi del paragrafo "Valutazione ex ante del materiale promo-pubblicitario";
10. realizzazione di siti web; promozione effettuata su siti web, su social network e su community non riferibili a quotidiani o riviste specializzate di settore;
11. spese per sponsorizzazioni;
12. spese per tasse di affissione;
13. spese di IVA, tasse e altre imposte (tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17/05/1977). Nel caso di IVA non recuperabile, tale condizione deve essere attestata da soggetto che presta assistenza fiscale al beneficiario ben specificando che il soggetto non ha recuperato né recupererà l'IVA anche parzialmente a nessun titolo (rimborsi, detrazioni, compensazioni, ecc.) risultanti dalle fatture aventi per oggetto gli interventi passibili di contributo;
14. spese per affitto e locazioni immobili, ad eccezione di quelle ammesse al paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili".

Sono comunque considerati costi non ammissibili tutte quelle tipologie di costo che non rientrano nelle fattispecie disciplinate all'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" emanate dal MIPAAF, e nelle Disposizioni comuni di cui al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili".

3.6 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020; la percentuale di contribuzione è fissata al **70%** per tutte le tipologie di interventi, incluse le spese generali.

3.7 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito: www.artea.toscana.it.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro il 4/03/2022**.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ricevibili.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del D.P.R. 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" delle Disposizioni comuni.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

È ammessa la presentazione, sul presente bando, di un'unica domanda di aiuto per beneficiario.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione.
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli interventi richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa. La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata di seguito.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata almeno la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito

della domanda di aiuto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in relazione alle attività programmate, autorizzazioni ove richieste, ecc.):

A) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. descrizione della situazione attuale del beneficiario (operatori della filiera di qualità, operatori associati al beneficiario, ecc.) e della situazione prevista al termine degli interventi programmati;
2. descrizione della situazione promozionale informativa del prodotto di cui si propone l'attività, al momento della presentazione della domanda
3. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere (mercati su cui è presente il prodotto e quelli sui quali si vuole agire, imprese presenti nei mercati oggetto dell'intervento, stima dei volumi di prodotto sui mercati negli ultimi tre anni – compatibilmente con la eventuale data di riconoscimento del prodotto quando denominazione di origine – in cui si prevede l'attività, analisi del livello di conoscenza sui mercati del prodotto/sistema di certificazione per il quale si presenta istanza di aiuto, target da raggiungere, indicatori di verifica degli obiettivi programmati, indicatori di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, indicatori degli effetti rispetto all'attività proposta, ecc.);
4. stima dei tempi di attuazione degli investimenti e calendario delle attività;
5. motivazione, in caso di acquisto di beni o servizi, della scelta del preventivo, tra quelli presentati, ritenuto più vantaggioso in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi così come richiesto dalle Disposizioni comuni;
6. giustificazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento della conoscenza e dell'informazione in merito ai sistemi di qualità oggetto dell'intervento;
7. tabella di riepilogo delle attività con i singoli interventi;
8. ove necessario, stima dell'entrate generate dal progetto, al netto dei costi sostenuti, secondo quanto previsto dall'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

B) Copia dei preventivi di spesa compilati obbligatoriamente con termine di validità e firme leggibili; inoltre devono riportare in dettaglio la ripartizione dei costi per ciascuna voce, a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto, così come indicato al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

Quanto fornito in domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità. La eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Secondo quanto indicato al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" delle Disposizioni comuni, nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione

I criteri di selezione sono riferiti ai sistemi di qualità per i quali i soggetti richiedenti presentano domanda di aiuto nel rispetto di quanto indicato al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari".

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria, ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole priorità.

Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 15 punti sono escluse dall'aiuto.

Principio	Criterio	Punti
1. Tipologia delle certificazioni di qualità	a) DOP e IGP ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012	18
	b) Agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n 834/2007	16
	c) DOC, DOCG e IGT ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013	8
	d) "Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99	8
2. Data di introduzione / riconoscimento dei sistemi di qualità	a) Registrazione della indicazione geografica o della denominazione di origine (Regolamento (UE) n. 1151/2012 o Regolamento (UE) n. 1308/2013) dal 1/01/2014 fino alla presentazione della domanda di aiuto	3
	b) Registrazione della indicazione geografica o della denominazione di origine (Regolamento (UE) n. 1151/2012 o Regolamento (UE) n. 1308/2013) dal 1/01/2010 fino al 31/12/2013	2
3. Qualità e innovatività del progetto	a) Presentazione di tutte le tipologie di interventi dalla lettera A alla lettera D del paragrafo 3.1 che si svolgono almeno su due tra le seguenti aree: toscana, nazionale, europea	5
	b) Presentazione di almeno due tipologie di interventi dalla lettera A alla lettera D del paragrafo 3.1 che si svolgono su almeno due tra le seguenti aree: toscana, nazionale, europea	3
4. Qualità e rilevanza del partenariato	a) Consorzio di tutela riconosciuto, di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 2.1 "Richiedenti/beneficiari" oppure Aggregazione, di cui al punto 6 del paragrafo 2.1 "Richiedenti/beneficiari", contenente almeno un Consorzio di tutela riconosciuto	8
	b) Associazione di produttori, di cui ai punti 3, 4 e 5 del paragrafo 2.1 "Richiedenti/beneficiari", che rappresenta: - una quota superiore al 60% dei produttori di un regime di qualità (Regolamento (UE) n. 1151/2012, denominazioni del vino ai sensi Regolamento (UE) n. 1308/2013) oppure - almeno 40 produttori che partecipano al sistema di qualità dell'Agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 834/2007, oppure - almeno 20 produttori di filiere produttive certificate "Agriqualità", Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99	5
	c) Associazione di produttori, di cui ai punti 3, 4 e 5 del paragrafo 2.1 "Richiedenti/beneficiari", che rappresenta: - una quota compresa tra il 51% e il 60% dei produttori di un regime di qualità (Regolamento (UE) n. 1151/2012, denominazioni del vino ai sensi Regolamento (UE) n. 1308/2013) oppure, - almeno 30 produttori che partecipano al sistema di qualità dell'Agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 834/2007, oppure, - almeno 15 produttori di filiere produttive certificate "Agriqualità", Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99	2
TOTALE		66

Per l'attribuzione del punteggio valgono le seguenti indicazioni:

- Principio 1:
 - per tutte le lettere: il punteggio tra i vari sistemi di qualità è cumulabile per un massimo di 50 punti;
 - per le lettere a) e c): il punteggio relativo ai sistemi di qualità inseriti nella stessa lettera non è cumulabile; fanno eccezione le Aggregazioni, di cui al punto 6 del precedente paragrafo 2.1 "Richiedenti/beneficiari",

per le quali l'attribuzione del punteggio è effettuata con riferimento alle certificazioni possedute dai singoli aderenti all'aggregazione ed è attribuibile una sola volta per ciascun aderente;

- per tutte le lettere: il punteggio è attribuito solo nel caso in cui tutti i produttori associati aderiscano ai sistemi di qualità indicati in domanda.

- Principio 2: il punteggio relativo a ciascun criterio è attribuibile una sola volta per beneficiario.
- Principio 3: i punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.
- Principio 4: i punteggi di cui alle lettere a), b), c) non sono cumulabili.

Preferenze in caso di parità di punteggio: minor importo di contributo richiesto in domanda di aiuto.

5.2 Verifica dei criteri di selezione

1. Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti alla ricezione della domanda di aiuto e di pagamento.
2. Il beneficiario, quando costituito da più operatori in forma associativa, ad eccezione dei consorzi a cui è stato riconosciuto l'*erga-omnes*, per ciascun aderente deve dimostrare l'iscrizione all'organismo di controllo preposto.
3. Se dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.
4. Se dalle verifiche effettuate prima della liquidazione del saldo risulta una riduzione del punteggio rispetto a quello attribuito in istruttoria di ammissibilità, la domanda di saldo viene ammessa a pagamento solo se si posiziona entro quelle finanziabili; nel caso in cui si posizioni fra le domande non finanziabili, si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo, con il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.
5. In tutti i casi, se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto di 15 punti, si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.3 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" delle Disposizioni comuni, procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel Fascicolo aziendale elettronico. Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione, come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria, sulla base di quanto indicato al paragrafo "Disposizioni comuni per la formazione delle graduatorie" delle Disposizioni comuni, contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili. Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito di ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

5.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, l'utilizzo delle economie e delle maggiori risorse finanziarie, per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse, seguendo l'ordine della graduatoria, è subordinato a specifico atto della Giunta Regionale.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento, subordinato a specifico atto della Giunta Regionale, è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili fino all'emanazione di un nuovo corrispondente bando.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria.

5.5 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" delle Disposizioni comuni.

5.6 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Istruttoria delle domande di aiuto" delle Disposizioni comuni.

5.7 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili. Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" delle Disposizioni comuni.

6. Realizzazione e modifica dell'intervento

6.1 Atto di assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'Atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. L'Atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente l'Atto;

- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente l'Atto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della Regione Toscana;
- eventuali riduzioni del contributo come definite da successivo atto di Giunta Regionale;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'articolo 113 "Informazione dei beneficiari" del Regolamento (UE) n. 1306/2013: "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso l'Atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- la clausola di accettazione della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Decisione di G.R. n. 4 del 25/10/2016;
- le disposizioni inerenti alla possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

L'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Atto di assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni.

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- 1) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- 2) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, non richiedere altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento;
- 3) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a saldo;
- 4) presentare apposita fideiussione a favore di Artea nei casi previsti dal bando;
- 5) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle, nei tempi stabiliti al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni";
- 6) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni", gli eventuali adattamenti tecnici;
- 7) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità" del documento "Disposizioni Comuni", gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;

- 8) presentare le domande di pagamento nei termini indicati nell'Atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- 9) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- 10) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni Comuni" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- 11) presentare la documentazione prevista dal bando e dal documento "Disposizioni Comuni" e richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- 12) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazioni e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- 13) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- 14) comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze sopraggiunte un'attività debba essere rimodulata per tempi e risorse finanziarie, annullata o esplicita in altra area nella consapevolezza che le modifiche possono dar luogo ad una rivalutazione in sede di rendicontazione dei punteggi attribuiti in sede di formulazione della graduatoria;
- 15) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- 16) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento del saldo tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- 17) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale di ARTEA e di altri soggetti competenti;
- 18) restituire all'Organismo Pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
- 19) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- 20) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda iniziale e ammesso nell'Atto di assegnazione del contributo, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
- 21) rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
- 22) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- 23) sottoporre il materiale promo-pubblicitario alla valutazione prevista al paragrafo "Valutazione ex-ante del materiale promo - pubblicitario" del bando;
- 24) dichiarare eventuali introiti percepiti nel corso delle attività previste dal progetto presentato al momento delle domande di SAL e saldo, affinché tali importi vengano dedotti dal contributo erogato;
- 25) presentare all'ufficio istruttore, nel caso in cui la domanda risulti in graduatoria ricompresa tra quelle potenzialmente finanziabili, la dichiarazione sostitutiva di certificazione "Decisione n. 4" compilando il fac-simile della dichiarazione scaricabile dalla sezione documenti della presente domanda;
- 26) rispettare gli obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, nei casi previsti dalla citata normativa.

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Le modifiche che avviene successivamente alla emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avviene prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi è disciplinata nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Le modifiche che avviene successivamente alla emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.5 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L. n.34 del 30 aprile 2019, (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. n.58 del 28 giugno 2019, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 165 del 30 marzo 2001. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'Atto di assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento" delle Disposizioni comuni.

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo, come indicato nel paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni, può essere richiesto in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni.

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" delle Disposizioni comuni.

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, articolo n. 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e s.m.i..

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il trattamento e la tutela dei dati personali.

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente, o un suo delegato, dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazioni si consulti le pagine Web relative al bando della sottomisura in oggetto alla pagina <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti>.

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per l'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato nel documento "Disposizioni comuni" approvato con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6/12/2019.

Per le fasi successive all'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso, l'Atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni comuni".

%-----%